



Biella, 30/07/2019

Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE

CON RISPOSTA IN FORMA SCRITTA E ORALE

Oggetto: vigilanza sui servizi ai Minori allontanati dal nucleo familiare di origine

PREMESSO CHE

- recentemente la stampa ha riportato gli esiti dell'operazione "Angeli e Demoni", condotta dai Carabinieri di Reggio Emilia, che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di medici, psicologi, assistenti sociali ed un Sindaco potenzialmente coinvolti in un meccanismo criminale che avrebbe allontanato bambini dalle proprie famiglie per introdurli nel business degli affidi;

CONSIDERATO CHE

la Legge 28 marzo 2001, n. 149 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, all'Art. 1 - "Diritto del minore alla propria famiglia", prevede:

- «2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto»;
- «3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro

autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma»;

- la succitata Legge, all'Art. 2 - Affidamento del minore, **dispone inoltre:**

- «1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di"

"sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno»;

- «2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare»;

- «3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3»;"

RILEVATO CHE

l'Art. 4 - Affidamento familiare della medesima Legge recita:

- «1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto»;

- «2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile»;"

- «3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza»;
- « 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore»;

TENUTO CONTO CHE

La Legge Regionale n. 13 del 05 aprile 2019 - Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale - (articoli 1,2,3,4,5) riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione sostiene la genitorialità e promuove la natalità anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari

VISTO CHE

si sancisce fortemente il principio secondo il quale i vincoli affettivi tra minore e famiglia di appartenenza sono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è la ricostruzione della famiglia nella sua globalità e la sua riunificazione, nell'interesse del minore stesso;

Tutto ciò premesso,

si interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale

per conoscere, suddivise preferibilmente per fasce di età 0/3 anni - 4/6 anni - 7/11 anni - 12/18 anni e distinte per gli anni 2016 - 2017 - 2018, le seguenti informazioni:

1. quanti sono attualmente i bambini allontanati dalla famiglia di origine e per quale durata;
2. a quale tipologia di affidamento extra familiare (specificando se trattasi di famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso;
3. in quanti casi di necessità e urgenza l'affidamento extra familiare è stato disposto senza porre in essere gli interventi sopracitati dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 28 marzo 2001, n. 149 e da quali organi competenti;
4. a quale tipologia di affidamento extra familiare (specificando se trattasi di famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso per i casi di cui al punto precedente;"
5. quanti sono gli esiti positivi di rientro/riaffido del minore alla famiglia di origine;
6. quanti controlli gli organi di competenza di codesto ente hanno attivato negli ultimi cinque anni e con quali esiti.

Movimento 5 Stelle

Il consigliere comunale del

Giovanni Rinaldi